

1827, 17 agosto. *Nuovo trattato d'amicizia e di commercio tra la Gran Bretagna ed il Brasile.* « Sua maestà il re della Gran Bretagna e sua maestà l'imperatore del Brasile, desiderando di estendere ed aumentare le relazioni commerciali esistenti tra i due paesi, hanno giudicato conveniente, a cagione delle nuove circostanze derivate dalla separazione compiuta dell'impero del Brasile e del regno di Portogallo, di regolare queste relazioni mediante un nuovo trattato.

» I plenipotenziarii delle due potenze sono quindi convenuti in ciò che segue:

» Vi sarà pace ed alleanza perpetua tra sua maestà il re della Gran Bretagna, e sua maestà l'imperatore del Brasile, i loro eredi e successori, e tra i loro sudditi, Stati e territorii, senza eccezione di persone o di luoghi (art. 1.^o).

» Ciascuna delle alte parti contraenti potrà nominare consoli generali, consoli e viceconsoli in tutti i porti dei possedimenti dell'altra, ove la presenza di questi agenti sarà necessaria per l'interesse del commercio. I consoli, di qualunque classe sieno, non entreranno in carica se non allorquando la loro nomina sarà stata definitivamente pronunciata dai loro sovrani rispettivi, ed approvata dal sovrano negli Stati del quale saranno chiamati a risiedere. Gli agenti consolari godranno dei privilegi attribuiti alla loro carica, secondo l'uso, conformandosi tuttavia alle leggi del paese ove sono stabiliti (art. 2.^o).

» I consoli e viceconsoli delle due nazioni eserciteranno, ciascuno nel suo rispettivo ufficio, l'autorità d'arbitri nelle differenze che potessero insorgere tra i sudditi od i padroni ed equipaggi dei bastimenti della loro rispettiva nazione, senza l'intervento delle autorità locali, a meno che la pubblica tranquillità non esigesse questa intervento, od a meno che le parti non portassero le loro contese al giudizio dei tribunali del paese. Gli agenti consolari avranno il diritto di amministrare i beni de' loro compatriotti morti *ab intestato*, a beneficio degli eredi legittimi o dei creditori, uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti del paese (art. 3.^o).

» I sudditi dell'una delle parti godranno nei domini dell'altra di una perfetta libertà di coscienza in materia